RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della delega prevista dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Legge comunitaria 2003), è volto a recepire nel nostro ordinamento le direttive 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come modificata dalla direttiva 2003/108/CE.

Le finalità che, in via prioritaria, il provvedimento all'esame si propone sono:

- a) prevenire la produzione di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero di detti rifiuti, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
- c) favorire la progettazione di nuove apparecchiature che facilitino il riuso, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti dalle stesse derivanti;
- d) vietare l'utilizzo di sostanze pericolose all'interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche:
- e) realizzare sistemi di trattamento, di recupero e di smaltimento finale dei RAEE finanziati essenzialmente dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- f) garantire la marchiatura di tutte le apparecchiature con un apposito simbolo che indichi ai cittadini la necessità di conferire separatamente i rifiuti elettrici ed elettronici.

Le disposizioni introdotte dal presente decreto sostituiscono, limitatamente alle apparecchiature rientranti nel suo ambito di applicazione, la disciplina in materia di beni durevoli prevista dall'articolo 44 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

In merito ai profili finanziari del provvedimento si precisa che alla copertura delle misure che saranno individuate con i decreti previsti agli articoli 4, comma 2, 8, comma 11, e 9, comma 7, si farà fronte nell'ambito delle risorse rese annualmente disponibili dalla legge finanziaria nel "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale" – UPB 1.2.3.6 - Cap. 7090. Dette misure di incentivazione terranno conto di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Si fa, inoltre, presente che, al fine di evitare disallineamenti temporali tra l'insorgenza degli oneri connessi al funzionamento del sistema di gestione dei RAEE definito dal presente decreto e l'applicazione delle tariffe poste a carico dei produttori per la copertura degli stessi oneri, i decreti ministeriali previsti all'articolo 19 per la definizione delle tariffe saranno adottati tempestivamente e, comunque, prima della insorgenza degli oneri.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli e degli allegati dello schema di decreto legislativo.

Articolo 1. Individua le finalità del provvedimento, secondo quanto previsto dalle direttive che recepisce.

Articolo 2. Definisce, sempre in conformità alle direttive che traspone, l'ambito di applicazione del decreto.

Articolo 3. Introduce le definizioni previste dalle direttive, nonché definizioni ulteriori ritenute opportune al fine di un più sistematico recepimento delle disposizioni comunitarie (lettere c), g), p), q), t) ed u)). Si sottolinea, in particolare, l'introduzione della definizione di apparecchiatura elettrica usata, prevista alla lettera c), individuata come l'apparecchiatura che il distributore ritira al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura e che non può ancora essere definita "rifiuto", dato che il distributore può avviarla al riuso.

Articolo 4. Introduce disposizioni volte a promuovere la progettazione e la fabbricazione di apparecchiature che semplifichino le operazioni di fine vita delle stesse.

Articolo 5. Prevede il divieto di utilizzo di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dal decreto.

Articolo 6. Disciplina le modalità per la raccolta separata dei RAEE, distinguendo fra sistemi di raccolta separata dei RAEE cosiddetti domestici, a carico dei comuni, e sistemi di raccolta separata dei RAEE cosiddetti professionali i cui oneri di realizzazione sono, invece, posti a carico dei produttori. Si precisa che dalla disposizione della lettera a), del comma 1 del presente articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, essendo i RAEE rifiuti urbani, l'obbligo della raccolta differenziata di tali rifiuti grava già sulle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo n. 22 del 1997, che, fra l'altro, demanda, appunto, ai comuni, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, " la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi". Si fa, anzi, rilevare come, nel suo complesso, la disciplina introdotta dal decreto in esame comporterà una riduzione degli oneri a carico del bilancio pubblico su cui non graveranno, in futuro, i costi derivanti dal trattamento dei RAEE domestici, oggi sostenuti dai sistemi di smaltimento comunali, in quanto il decreto li pone a carico dei produttori.

Articolo 7. Prevede l'obbligo per i produttori di farsi carico delle operazioni di trasporto dei RAEE dai centri di raccolta agli impianti di trattamento.

Articolo 8. Introduce l'obbligo, sempre per i produttori, di realizzare sistemi di trattamento dei RAEE, definendone le modalità tecniche e la disciplina autorizzativa. Si precisa che l'attività ispettiva prevista ai commi 4 e 5 del presente articolo rientra nelle competenze istituzionali delle amministrazioni provinciali, stante il disposto degli articoli 31 e 33 del citato decreto n. 22 del 1997,e che, in ogni caso, gli oneri derivanti dal suo svolgimento sono posti a carico del soggetto destinatario della prestazione secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19.

Articolo 9. Introduce l'obbligo, sempre a carico dei produttori, di realizzare sistemi di recupero dei RAEE, individuando, in conformità alla direttiva 2002/96/CE, obiettivi di riciclaggio e di recupero.

Articoli 10, 11 e 12. Disciplinano, rispettivamente, i profili organizzativi e finanziari dei sistemi di gestione dei RAEE domestici storici, dei RAEE domestici nuovi e, infine, dei RAEE professionali. Quanto ai primi è consentita, in conformità alla direttiva, la realizzazione solo di sistemi collettivi, i cui costi dovranno essere ripartiti tra i produttori in base alle rispettive quote di mercato. Per i RAEE domestici nuovi, vale a dire derivanti da apparecchiature immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, i produttori potranno scegliere sistemi individuali, collettivi, o misti, assumendone i relativi costi in ragione del numero di prodotti immessi sul mercato. In particolare, per quanto riguarda gli apparecchi di illuminazione, date le caratteristiche peculiari del settore, si è stabilito di utilizzare anche per gli apparecchi nuovi il sistema generazionale adottato per quelli storici. Quanto, infine, ai RAEE professionali, è prevista la possibilità di realizzare sia sistemi individuali che collettivi o misti, i cui oneri di gestione, nel caso di RAEE professionali nuovi, sono sempre a carico dei produttori, mentre, nel caso di RAEE professionali storici, solo nell'ipotesi di fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente. Al fine di garantire il finanziamento dei sistemi di gestione previsti gli articoli in esame introducono, infine, l'obbligo per i produttori di prestare adeguata garanzia finanziaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 10 giugno 1982, n.348, o secondo modalità equivalenti da definire con successivo decreto.

Si sottolinea che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 12 non comportano oneri a carico della finanza pubblica nel caso in cui il detentore di RAEE professionali storici sia una pubblica amministrazione in quanto disposizioni vigenti già imputano a dette amministrazioni la copertura dei costi di smaltimento per i rifiuti in questione (articolo 44 del decreto n.22 del 1997).

- Articolo 13. Al fine di consentire un corretto smaltimento ed un migliore trattamento dei RAEE Introduce l'obbligo per i produttori di fornire informazioni sia agli utilizzatori delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto, sia ai centri che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da esse derivanti. Stabilisce, inoltre, al comma 4, l'obbligo per il produttore di adottare un sistema di identificazione delle apparecchiature prodotte, rinviando ad un successivo decreto l'individuazione delle modalità attuative di tale sistema in quanto a livello comunitario dette modalità non sono ancora state definite.
- Articolo 14. Prevede, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2002/96/CE, l'istituzione di un registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di una disposizione fondamentale ai fini del controllo dei sistemi di gestione dei RAEE previsti dal decreto, della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9 e della definizione delle quote di mercato dei produttori.
- Articolo 15. Prevede l'istituzione di un comitato al quale è demandato l'espletamento di attività preordinate all'avvio dei sistemi di gestione dei RAEE (lettere a, b e c) e sono attribuiti compiti di vigilanza sul funzionamento dei sistemi stessi (lettere d, e ed f). Si precisa, inoltre, che gli oneri di funzionamento del comitato sono a carico dei produttori in base alle rispettive quote di mercato.
- Articolo 16. Introduce le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal decreto. In particolare, è prevista a carico del produttore una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni apparecchiatura immessa sul mercato nei casi a) di inadempimento dell'obbligo di costituire la garanzia finanziaria (artt. 11 e 12), b) di inadempimento dell'obbligo di marcatura delle AEE (art. 13) e c) di immissione sul mercato di apparecchiature contenenti sostanze vietate (artt. 5 e 18).
- Articolo 17. Stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi di informazione nei confronti della Commissione europea previsti dalle direttive.
- Articolo 18. Individua le modalità per la modifica degli allegati al decreto.
- Articolo 19. Disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto che, si precisa, non sono posti a carico della finanza pubblica, ma dei soggetti destinatari dei controlli o delle prestazioni previsti.
- Articolo 20. Contiene alcune disposizioni transitorie per l'adeguamento alle disposizioni del decreto. In particolare, al comma 4, in deroga a quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, è consentito ai produttori, nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione del produttore e, comunque, non oltre il 13 agosto 2007, di utilizzare il sistema generazionale anche per il finanziamento dei RAEE domestici non storici.

ALLEGATI

- Allegato 1 A. Individua, in conformità al corrispondente allegato della direttiva 2002/96/CE, le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.
- Allegato 1 B. Individua, a titolo meramente esemplificativo, in conformità al corrispondente allegato alla direttiva 2002/96/CE, tipologie di prodotti rientranti nelle categorie dell'allegato 1A.
- Allegati 2 e 3. Stabiliscono, sulla base delle linee guida predisposte dall' APAT, i requisiti tecnici degli impianti di trattamento e le modalità di gestione dei RAEE.
- Allegato 4. Individua il simbolo per la marcatura della apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Allegato 5. Contiene l'elenco delle apparecchiature esentate dal divieto di cui all'articolo 5 e recepisce già il nuovo elenco adottato con maggioranza qualificata dal TAC nella riunione del 10 dicembre 2004.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi:

a) Necessità dell'intervento normativo

Il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega prevista dalla legge 31.10.2003, n°306, (Legge comunitaria 2003) per adempiere all'obbligo di recepire nel nostro ordinamento le direttive 2002/95/CE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come modificata dalla direttiva 2003/18/CE.

Considerato il sensibile incremento della quantità di rifiuti generati da apparecchiature elettriche ed elettroniche registrato in questi ultimi anni, si è ritenuto necessario definire a livello comunitario una disciplina specifica per questa categoria di rifiuti con l'obiettivo di migliorare, attraverso regole "armonizzate" basate sul principio della responsabilità del produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'intero ciclo di gestione dei RAEE, favorendo il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero di tali rifiuti in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento.

In conformità alle disposizioni delle citate direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE, lo schema di decreto all'esame introduce norme volte a:

- a) prevenire la produzione di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e favorire il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero di tali rifiuti rispetto allo smaltimento;
- b) garantire la raccolta differenziata dei RAEE attraverso la creazione di appositi centri di raccolta separata da parte dei comuni, nel caso di RAE provenienti dai nuclei domestici, o da parte dei produttori di AEE, nel caso di RAE professionali;
- c) assicurare la realizzazione di sistemi di trattamento dei RAEE finanziati dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- d) vietare l'utilizzo di sostanze pericolose all'interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

La disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti e le norme specifiche per determinate categorie di rifiuti (rifiuti da imballaggio, rifiuti sanitari, rifiuti derivati da bei durevoli o da veicoli a motore etc....) sono definite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, con il quale sono state recepite le direttive 91/156/CEE, sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi, e 94/62CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Le disposizioni del presente schema di provvedimento sostituiscono, limitatamente alle apparecchiature rientranti nel suo ambito di applicazione individuate nell'allegato 1 A, la disciplina in materia di beni durevoli prevista agli articoli 44 e 48 del citato decreto n.22 del 1997.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dalle direttive che recepisce.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. La disciplina da esso recata attiene, infatti, alla materia ambientale

che, ai sensi dell'art.117, comma 1, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Come precisato al punto d), lo schema di decreto non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

Lo schema di decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative:

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Lo scema di decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati in Parlamento progetti di legge.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Lo schema di decreto individua le norme per la gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche tenendo conto del principio "chi inquina paga", che, nel caso in esame, si traduce nella responsabilità dei produttori delle predette apparecchiature. I destinatari principali delle disposizioni in esame sono, dunque, proprio i produttori di AEE sui quali grava l'onere economico di realizzare i sistemi di trattamento dei RAEE ai fini del loro recupero, riciclaggio o smaltimento, e, nel caso di RAEE professionali, anche l'onere di approntare i centri per la raccolta differenziata di tali rifiuti.

Destinatari diretti dell'intervento normativo sono, inoltre, i comuni che, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, debbono mettere a disposizione le piazzole per la raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, nonché le amministrazioni regionali e provinciali cui compete, sempre ai sensi del decreto n.22 del 1997, sia il rilascio delle autorizzazioni per i centri di trattamento dei RAEE, sia l'espletamento delle connesse attività di controllo.

b) Obiettivi e risultati attesi

Come precisato al punto a), lo schema di decreto detta una disciplina specifica per il trattamento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che tiene conto del principio della responsabilità del produttore di dette apparecchiature.

L'obiettivo che si propone, pertanto, è quello di garantire la realizzazione di sistemi di raccolta differenziata e di trattamento dei RAEE, favorendo il recupero ed il riciclaggio di tali rifiuti rispetto allo smaltimento.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Al fine di garantire il corretto funzionamento, sotto il profilo sia organizzativo che finanziario, dei sistemi di gestione dei RAE, lo schema di decreto in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di un comitato di vigilanza e di controllo, supportato da un comitato di indirizzo. A detto comitato è demandato sia l'espletamento di attività preordinate all'avvio dei sistemi di gestione dei RAE (predisposizione ed aggiornamento del registro nazionale dei produttori di AEE e calcolo delle quote di mercato ai fini della ripartizione, fra i produttori stessi, degli oneri di finanziamento dei sistemi di gestione dei RAE), sia lo svolgimento di compiti di vigilanza e di controllo sul funzionamento dei sistemi stessi. Peraltro, l'attribuzione dei nuovi compiti in capo all'amministrazione dell'ambiente non comporterà un aggravio per il bilancio dello Stato in quanto è previsto che ai relativi oneri si faccia fronte con gli introiti derivanti da apposite tariffe poste a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ugualmente gli oneri connessi all'espletamento delle attività autorizzative ed ispettive da parte delle amministrazioni regionali e provinciali, esplicitate al punto a), non graveranno sulla finanza pubblica in quanto anche ad essi si farà fronte con le entrate derivanti da tariffe a carico sempre dei produttori, sulla base del costo del servizio.

d) Aree di criticità

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto c), aspetti di criticità.

e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili

Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con l'obbligo di recepire il diritto comunitario, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico normativo appropriato per sostituire disposizioni normative di pari rango.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

in merito ai profili finanziari del provvedimento si precisa che oneri, peraltro, eventuali a carico del bilancio dello Stato potranno derivare esclusivamente dalla possibile adozione di successivi decreti che individueranno le misure di incentivazione previste agli articoli 4. comma 2, 8, comma 11, e 9, comma 7.

Alla copertura dei predetti eventuali oneri si farà fronte nell'ambito delle risorse rese annualmente disponibili dalla legge finanziaria nel "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e la lutela ambientale" - UPB 1.2.3.6 - Cap. 7090. Dette misure di incentivazione terranno conto di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 259.

Dalle restanti disposizioni del decreto, come previsto dall'articolo 19, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cul all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'anticolo 20, comma 2, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione delle disposizioni del decreto sono, infatti, posti a carico del soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali, mentre gli oneri relativi alla attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 6, monché quelli relativi alla istituzione del registro di cul all'articolo 14 ed al funzionamento del comitati di cui all'articolo 15 sono posti a carlco dei produttori di apparecchiature elettriche ad elettroniche in base alle rispettive quote di mercato, sempre secondo tariffe da stabilirsi con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutele del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore decreto.

Infine, gli oneri relativi ai previsti sistemi di gestione dei RAEE sono in via generale posti a carico del produttori delle apparecchiature da cui origineranno tali rifiuti è. proprio al fine di garantire la copertura di tali oneri, lo schema di decreto in esame prevede l'obbligo per all stessi produttori di préstare adequata garanzia finanziaria. Nel caso in oul, come, peratto, o previsto o consentito dalla direttiva che si recepisce, lo schema di decreto stabilisce che alcuni obblighi connessi alla gestione dei RAEF, non gravino sui produttori, me sulla pubblica amministrazione (messa a disposizione da parte del comuni di piazzole per la raccolta separata solo, perattro, nel caso di RAEE provenjenti dai nuclei domestici (articolo 6, comma 1 lettera a), ovvero finanziamento delle operazioni connesse alla gestione dei RAEE professionali storici, nel caso in cui Il produttore non fornisca una nuova apparecchiatura in sostituzione di una vecchia (articolo 12, comma 29,) da dette disposizioni non deriveranno nuovi o maggiori onen a carico della finanza pubblica in quanto disposizioni vigenti già imputano alla pubblica amministrazioni la copertura dei costi di smaltimento del rifiuti in questione (articolo 21, commi 1 e 2, lettera c), e articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) a. all'articolo 12, comma 5, del decreto in esame si prevede che le pubbliche amministrazioni provvederanno all'attuazione dello stesso decreto nell'ambito delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

~ **多**7 GIU, 2005

Verifica del Ministero dell'economia e dello fi Dipartimento Ragionerra Generale della Stato el sensi o per gli effent dell'art. 11-tor della legge 5 agosto 1978, n. 496

[]avgariva]